

**ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA
TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
E LA UNIVERSITÄT REGENSBURG**

* * *

TRA

l'*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA*, con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8 (C.F. 930098702J4), rappresentata dal Prof. Alessandro Mazzucco, nella sua qualità di Rettore pro-tempore dell'Università medesima, che interviene nel presente atto in attuazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 ottobre 2004,

E

la *UNIVERSITÄT REGENSBURG*, con sede in Regensburg, Universitätsstraße 31, rappresentata dal Prof. Dr. Alf Zimmer, nella sua qualità di Rettore dell'Università medesima, che interviene nel presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti.

PREMESSO CHE

- con accordo di cooperazione interuniversitaria stipulato in data 13/10/2000 le Parti hanno istituito un corso di dottorato di ricerca in co-tutela, con mutuo riconoscimento del titolo, sul tema: "*Il diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali*", da attivarsi rispettivamente presso il Dipartimento di Studi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona e presso la Juristische Fakultät della Universität Regensburg;
- che al predetto accordo le Parti hanno dato attuazione con successivo accordo stipulato in data 15/3/2002;
- che l'attività di co-tutela è stata poi estesa con successivi accordi al 18° e 19° ciclo di dottorato, in applicazione dell'art. 5 dell'accordo di cooperazione del 13/10/2000;
- che l'accordo di cooperazione del 13/10/2000, a norma del suo art. 15, era stato stipulato per la durata di quattro anni;
- che il predetto art. 15 prevedeva la possibilità di rinnovare l'accordo mediante la stipula di un'ulteriore convenzione scritta tra le Parti, la quale avrebbe dovuto eventualmente rivedere e ridefinire la convenzione originaria alla luce dei risultati ottenuti;
- che le parti, alla luce dei risultati ottenuti, ritengono utile proseguire anche per gli anni a venire l'attività di cooperazione intrapresa e, a tal fine, hanno deciso di rinnovare l'accordo di cooperazione stipulando la presente convenzione, che rivede e riunisce in un unico contesto gli accordi precedenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Le Parti istituiscono un corso di dottorato di ricerca in co-tutela, con mutuo riconoscimento del titolo, sul tema: "*Il diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali*".

Il predetto corso costituisce la continuazione del corso avente la medesima

denominazione già attivato presso il Dipartimento di Studi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona e presso la Juristische Fakultät della Universität Regensburg in virtù degli accordi del 13/10/2000 e del 15/3/2002 ricordati in premessa.

La formazione del dottore di ricerca sarà comprensiva di periodi di studio presso le Facoltà interessate dal presente accordo nonché di eventuali *stages* presso soggetti pubblici o privati, ed è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività professionali o di ricerca di alta qualificazione.

Entrambe le Università saranno guidate, nell'attuazione della presente convenzione, dal mutuo interesse e dal comune desiderio di contribuire al futuro sviluppo della cooperazione scientifica e culturale tra i Paesi di appartenenza.

Art. 2

Dottorato di ricerca in co-tutela

Il corso di dottorato è istituito presso il Dipartimento di Studi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona e la Juristische Fakultät della Universität Regensburg ed interessa il settore scientifico-disciplinare Diritto Privato e i seguenti altri settori scientifico-disciplinari:

Diritto commerciale, Diritto comparato, Diritto internazionale.

Nell'ambito dei settori sopraindicati, il corso di dottorato verte specificatamente sul tema: "*Il diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali*".

Per la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Verona, il predetto programma di cooperazione è attuato mediante l'internazionalizzazione del corso di dottorato già esistente presso il Dipartimento di Studi Giuridici sul tema "*Il diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali*" (settore N01X - Diritto privato; Coordinatore: Prof. Alessio Zaccaria).

Nell'organizzazione e nell'attuazione del dottorato sono impegnati, come componenti degli organi del dottorato, i docenti dell'Università di Verona e dell'Università di Regensburg nei settori scientifico-disciplinari a cui si riferisce il corso.

Art. 3

Organi del dottorato in co-tutela

Gli organi del dottorato in co-tutela hanno funzioni di coordinamento dell'attività del dottorato in co-tutela e operano in cooperazione con gli organi che amministrano i programmi di dottorato nazionale esistenti presso ciascuna sede universitaria parte della presente convenzione (d'ora in poi definiti "dottorati locali"), senza sostituirsi ad essi.

Sono organi del dottorato in co-tutela:

1) il Collegio dei docenti generale: è composto da tutti i componenti degli organi dei dottorati locali;

2) Il Coordinatore generale: è un membro del Collegio dei docenti generale e viene eletto dal Collegio stesso; rimane in carica per tre anni;

3) I Coordinatori locali: sono nominati da ciascuna sede universitaria tra i tutors dei dottorandi;

Le modalità di funzionamento del Collegio dei docenti generale (convocazione, deliberazioni, sede della riunione, ampliamento del collegio ed altro) sono stabilite dal Collegio stesso. Il Collegio dei docenti generale si riunisce almeno una volta l'anno e ha i

seguenti compiti:

- organizza le attività didattiche del dottorato;
- verifica lo stato di avanzamento delle ricerche di ciascun dottorando, coordinando le attività di tutorato svolte dai tutors;
- approva l'argomento della tesi assegnata a ciascun dottorando;
- decide la durata del periodo di soggiorno che ciascun dottorando deve trascorrere presso l'altra Università Parte della convenzione;

Il Coordinatore generale sovrintende alle attività del Collegio dei docenti generale, ne presiede le riunioni e cura i rapporti con i coordinatori locali.

Art. 4

Durata del dottorato in co-tutela

Il corso di dottorato in co-tutela è suddiviso in cicli. Ciascun ciclo ha durata triennale. Il predetto accordo è limitato all'organizzazione di cinque cicli di dottorato, a partire dall'a.a. 2004-2005.

Art. 5

Procedura di ammissione al dottorato in co-tutela

L'ammissione al dottorato in co-tutela, che non può essere esclusa in ragione dell'età o della cittadinanza del candidato, presuppone il superamento di distinte procedure di ammissione presso ciascuna Università contraente e si svolge pertanto in due fasi, secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 6

Prima fase: ammissione presso una Università contraente

La domanda di ammissione al dottorato in co-tutela può essere presentata indifferentemente presso l'una o l'altra Università partner del dottorato. Nella domanda deve essere specificato che il candidato intende essere ammesso al dottorato in co-tutela ai sensi della presente Convenzione.

Se la domanda è presentata presso l'Universität Regensburg, la Juristische Fakultät di tale Università procede all'ammissione al dottorato in co-tutela ai sensi dei §§ 3-6 della Promotionsordnung der Juristischen Fakultät der Universität Regensburg del 31 ottobre 1969 nel testo vigente. Requisito specifico ai fini dell'ammissione è la conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dalla medesima Juristische Fakultät.

Se la domanda è presentata presso l'Università degli studi di Verona, questa procede all'ammissione al dottorato in co-tutela ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento del dottorato di ricerca presso l'Università di Verona del 22 dicembre 1999. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al dottorato presso la Juristische Fakultät della Universität Regensburg ai sensi dei §§ 3-6 della citata Promotionsordnung. Presso l'Università degli studi di Verona, i posti del dottorato in co-tutela sono banditi congiuntamente ai posti del dottorato locale attivato presso il Dipartimento di studi giuridici della Facoltà di giurisprudenza e recante il titolo "Il diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali". La procedura di valutazione comparativa è unica e comprende una prova scritta e una prova orale. Nell'ambito della prova orale, i candidati che nella domanda abbiano fatto specifica

richiesta di ammissione al dottorato in co-tutela devono dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua tedesca. In esito alla procedura di valutazione comparativa, la commissione esaminatrice forma una graduatoria dei candidati risultati idonei ai fini dell'ammissione al dottorato locale e una seconda graduatoria dei candidati risultati idonei ai fini dell'ammissione al dottorato in co-tutela. La seconda graduatoria è formata sulla base dei vincitori della prima che abbiano fatto richiesta di ammissione al dottorato in co-tutela e siano in possesso dello specifico requisito della conoscenza della lingua tedesca. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato potrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Al candidato che rinunci al posto di dottorato o che opti per l'altro corso di dottorato subentra altro candidato, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 7

Seconda fase: ammissione presso l'altra Università contraente

L'ammissione conseguita presso una delle due Università diviene definitiva soltanto a seguito dell'ammissione del candidato anche presso l'altra Università contraente. A tal fine, quando un candidato abbia superato la procedura di ammissione presso una delle Università parti della Convenzione, l'Università che ha organizzato tale procedura ne dà immediata comunicazione, tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca o altro ufficio competente, all'altra Università contraente e trasmette ad essa copia dei relativi atti. Ricevuti gli atti, l'altra Università contraente procede allo svolgimento dell'ulteriore procedura di ammissione presso la propria sede, secondo le modalità stabilite nei commi 3 e 4 del presente articolo. Tale seconda procedura di ammissione consiste esclusivamente in una valutazione dei titoli del candidato. Quando anche la seconda procedura di ammissione si è conclusa, l'Università che ha organizzato la procedura ne dà immediata comunicazione, tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca o altro ufficio competente, all'altra Università parte della Convenzione e trasmette ad essa copia dei relativi atti. Il candidato ammesso è iscritto come dottorando in co-tutela presso entrambe le Università ma è esentato dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l'Università presso la quale è avvenuta la seconda procedura di ammissione.

Se il candidato non supera la seconda procedura di ammissione, l'Università che ha organizzato tale procedura ne dà immediata comunicazione all'altra Università contraente, la quale sospende definitivamente la procedura di iscrizione.

I candidati che sono stati ammessi, in prima istanza, presso l'Università degli studi di Verona (denominati nel seguito "dottorandi di competenza dell'Università degli studi di Verona"), devono presentare domanda di ammissione presso la Juristische Fakultät della Universität Regensburg ai sensi dei §§ 3-6 della citata Promotionsordnung. Il § 4, comma 3 della citata Promotionsordnung non trova applicazione. La Juristische Fakultät della Universität Regensburg si impegna a fornire al candidato, tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca o altro ufficio competente, le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di ammissione presso la propria sede.

I candidati che sono stati ammessi, in prima istanza, presso la Juristische Fakultät della Universität Regensburg (denominati nel seguito "dottorandi di competenza della Juristische Fakultät della Universität Regensburg") devono presentare domanda di ammissione presso la Università degli studi di Verona secondo le modalità previste dal

Regolamento del Dottorato di questa Università. In ogni caso, essi sono esentati da qualsiasi prova tanto orale quanto scritta. L'Università degli studi di Verona si impegna a fornire al candidato, tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca o altro ufficio competente, le informazioni e la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di ammissione presso la propria sede.

Art. 8

Attività didattiche e di ricerca

Ciascun dottorando è tenuto a partecipare alle attività di ricerca e di studio previste per i corsi di dottorato nell'Università presso la cui sede ha presentato la prima domanda di ammissione.

Ciascun dottorando deve inoltre trascorrere un periodo di soggiorno presso l'altra Università Parte della convenzione, per una durata complessiva compresa tra sei e diciotto mesi. La durata di permanenza all'estero è decisa dal Collegio dei docenti generale, entro la fine del primo anno di corso, sulla base delle richieste dell'interessato.

Art. 9

Redazione della tesi di dottorato

Ai fini del conseguimento del titolo, ciascun dottorando deve sottoporre all'Università di sua competenza, al termine del triennio, una tesi scritta riguardante un argomento specifico afferente al tema generale oggetto del corso di dottorato, quale indicato nell'art. 2, comma 2 del presente accordo.

La scelta del titolo della tesi viene fatta dal dottorando d'accordo con i propri tutors. Il titolo è quindi approvato definitivamente dal Collegio dei docenti generale.

I dottorandi di competenza della Universität Regensburg devono redigere la tesi in lingua tedesca. I dottorandi di competenza dell'Università degli studi di Verona devono redigere la tesi in lingua italiana. In ogni caso, la tesi dovrà essere corredata da una sintesi redatta nella lingua del Paese straniero partner dello scambio. Previa autorizzazione dei tutors del dottorando, del Preside della Juristische Fakultät, del Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Verona e del Direttore del Dipartimento di Studi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona, la tesi può essere redatta anche nella lingua della Facoltà straniera ovvero in lingua inglese, francese o spagnola. Nel primo caso, la tesi dovrà essere corredata da una sintesi redatta nella lingua dell'Università di propria competenza. Nel secondo caso, la tesi dovrà essere corredata da una sintesi redatta sia in italiano sia in tedesco.

Art. 10

Attività di tutorato

Nello svolgimento della ricerca e nella preparazione della tesi, ciascun dottorando è guidato da due tutors, uno per ciascuna delle due Università parti della presente Convenzione, i quali accettano di seguire il dottorando per tutto il corso del dottorato. Il tutor di parte tedesca è individuato secondo le modalità indicate nel § 7, comma 1 della citata Promotionsordnung. Il tutor di parte italiana è individuato dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca locale tra i professori di ruolo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona. Ai fini dell'esame per il conseguimento del titolo, i due tutors svolgono anche i ruoli di primo relatore e di secondo relatore della tesi. Primo relatore è il

tutor designato dalla Università di competenza del dottorando.

Art. 11

Ammissione all'esame per il conseguimento del titolo

Ai fini dell'ammissione all'esame per il conseguimento del titolo, il dottorando deve presentare la tesi di dottorato, entro tre anni dalla sua ammissione al dottorato, all'organo dell'Università di propria competenza a ciò competente per il dottorato locale. Il termine può essere prorogato una sola volta per gravi ragioni. Per i dottorandi di competenza della Universität Regensburg, la proroga è concessa, sentiti i tutors del dottorando, dal Preside della Juristische Fakultät. Per i dottorandi di competenza dell'Università degli studi di Verona, la proroga è concessa, sentiti i tutors del dottorando, dal Collegio dei docenti del dottorato locale.

Per i dottorandi di parte tedesca, il procedimento di ammissione all'esame è regolato dai §§ 9-11 della citata Promotionsordnung. In questa sede, primo relatore e secondo relatore della tesi sono i tutors di parte italiana e di parte tedesca del dottorando. Il tutor di parte italiana è chiamato anch'egli a formulare un giudizio scritto sulla tesi contenente l'indicazione del voto proposto e la richiesta che la tesi sia accolta o respinta ai sensi del § 11 della citata Promotionsordnung.

Per i dottorandi di parte italiana, il Collegio dei docenti del dottorato locale provvede ad acquisire il giudizio scritto dei tutors del dottorando e, sulla base di essi, decide sull'ammissione del dottorando all'esame finale. Per i profili non regolati dalla presente Convenzione, si applica il Regolamento del dottorato dell'Università degli studi di Verona.

Se il candidato è ammesso all'esame finale, l'Università presso la quale la tesi è stata presentata la trasmette immediatamente, tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca o altro ufficio competente, all'Università straniera, che è chiamata ad esprimere il proprio assenso alla prosecuzione della procedura. Tale assenso è dato, presso ciascuna Università, secondo le modalità previste nei commi 2 e 3 del presente articolo. Se l'Università straniera esprime anch'essa il proprio assenso alla prosecuzione della procedura, l'altra Università ammette in via definitiva il candidato all'esame finale per il conseguimento del titolo e dà avvio alla relativa procedura secondo le norme previste dal proprio regolamento di dottorato.

Se la tesi è stata respinta da una delle due Università, oppure è stata accettata presso una delle due Università ma l'Università straniera ha negato il proprio assenso alla prosecuzione della procedura, il procedimento di dottorato in co-tutela si estingue. Il procedimento di dottorato può tuttavia proseguire secondo la regole generali contenute nei regolamenti di dottorato locale di ciascun Ateneo.

Una tesi che sia già stata presentata presso una delle Università parti della Convenzione e ivi accettata o respinta, non può essere presentata nuovamente presso l'altra Università parte della Convenzione.

Art. 12

Esame per il conseguimento del titolo

L'esame finale per il conseguimento del titolo è orale e ha luogo presso l'Università di competenza di ciascun dottorando.

Presso la Juristische Fakultät della Universität Regensburg, l'esame orale ha luogo ai

sensi dei §§ 12-14 e 15b, comma 4, della citata Promotionsordnung. La Commissione è composta dal Preside o da un rappresentante da lui designato, dal primo relatore e tutor di parte tedesca del dottorando e dal secondo relatore e tutor di parte italiana. Il relatore di parte italiana può condurre il colloquio, a sua scelta, in lingua tedesca o in lingua italiana.

Presso l'Università degli studi di Verona, l'esame per il conseguimento del titolo ha luogo ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento del dottorato di ricerca. Ai sensi del comma 6 di tale articolo, la commissione esaminatrice è costituita secondo le modalità previste nella presente Convenzione. In particolare, la commissione esaminatrice è nominata dal Rettore sentito il Collegio dei docenti ed è composta da quattro membri. Tre membri sono scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo, esperti nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui il dottorato si riferisce, due dei quali devono appartenere a università non partecipanti al dottorato e non essere componenti del Collegio dei docenti. Come quarto membro è designato il relatore di parte tedesca del dottorando ovvero un altro Professore di ruolo della Juristische Fakultät della Universität Regensburg nominato dal Preside di quest'ultima in sostituzione del relatore di parte tedesca. Al termine dei lavori, la commissione esaminatrice formula un giudizio sulla tesi presentata dal candidato e sull'esito del colloquio ed esprime altresì una valutazione sintetica secondo la seguente scala: insufficiente; sufficiente; buono; molto buono; ottimo. Ai fini dell'equivalenza con le votazioni attribuite nell'esame tedesco, si segue la seguente tabella:

“insufficiente” = “insuffizienter”;

“sufficiente” = “rite”;

“buono” = “cum laude”;

“molto buono” = “magna cum laude”;

“ottimo” = “summa cum laude”.

Se l'esito dell'esame orale è giudicato insufficiente, il procedimento di dottorato in co-tutela si estingue. La tesi respinta presso una Università contraente non può essere nuovamente presentata presso l'altra Università contraente.

Art. 13

Deposito, stampa e pubblicazione della tesi di dottorato

Il deposito, la stampa e l'eventuale pubblicazione delle tesi di dottorato sono regolati dalle norme contenute nei regolamenti di dottorato vigenti in ciascun Ateneo. Per ciascuna tesi, devono essere adempiute le formalità prescritte sia nell'una sia nell'altra Università contraente.

Art. 14

Valore legale del titolo e modalità del rilascio

Al dottorando che abbia concluso il dottorato con esito positivo è rilasciato un titolo congiunto, in entrambe le lingue, sottoscritto dai Rettori delle due Università. Il predetto titolo sarà riconosciuto da entrambe le Università ed avrà in ciascun ordinamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di dottorati e di riconoscimento dei titoli di studio, lo stesso valore legale del titolo di dottore di ricerca previsto dal singolo ordinamento nazionale.

Sul titolo sarà specificato che il dottorato è stato realizzato in cooperazione con l'altra Università parte della presente Convenzione.

Una volta accertato il superamento con esito positivo, da parte del candidato, dell'esame finale e una volta rilasciato il titolo congiunto, il mutuo riconoscimento del titolo ad opera delle due Università Parti di questa convenzione dovrà ritenersi implicito e non potrà essere subordinato ad ulteriori valutazioni di merito.

Art. 15

Spese di mobilità e altre spese

Per lo svolgimento del dottorato, le Parti si impegnano ad utilizzare e a mettere a disposizione dei dottorandi e dei docenti le attrezzature già esistenti presso le rispettive sedi, senza oneri ulteriori.

Le due Parti si impegnano a contribuire, secondo principi di reciprocità ed equo trattamento, alle spese per la mobilità dei docenti che partecipano alle procedure di esame previste dal presente accordo e alle riunioni del Collegio dei docenti generale. In particolare, le spese di viaggio e di missione ricadranno sulla istituzione universitaria inviante, mentre quelle di vitto e alloggio saranno a carico dell'Università ospitante. Le due Parti possono destinare a tale scopo i fondi già disponibili o che saranno loro assegnati in futuro per il finanziamento degli scambi di docenti nell'ambito di programmi internazionali di mobilità. L'Università di origine e l'Università ospitante sosterranno le spese per la realizzazione delle attività previste imputandole al budget delle strutture interessate allo scambio (Facoltà, Dipartimenti, Centri di Ricerca). Ciascuna Università è inoltre libera di destinare a tale scopo eventuali ulteriori finanziamenti ricevuti da organi statali competenti o da terzi, anche in sostituzione dei fondi sopra menzionati.

Art. 16

Erogazione di borse di studio o indennità

Ogni Università partner è libera di erogare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, borse di studio ai candidati che sono stati ammessi secondo le procedure di selezione di cui all'art. 6.

Per parte sua, per ciascun ciclo di Dottorato il Dipartimento di studi giuridici dell'Università di Verona potrà, su proposta del Coordinatore locale, deliberare di destinare al candidato di propria competenza collocatosi primo nella graduatoria del dottorato in co-tutela, una borsa di studio di durata triennale scelta tra quelle che, nel ciclo in questione, sono annualmente assegnate dall'Ateneo al Dipartimento medesimo al fine dell'organizzazione del dottorato di ricerca locale in *Diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali*.

L'importo e le modalità di pagamento della borsa sono regolati dall'art. 10 del Regolamento del Dottorato di ricerca dell'Università degli studi di Verona.

Art. 17

Durata della convenzione

La convenzione ha ad oggetto l'organizzazione di cinque cicli di dottorato a partire dall'a.a. 2004-2005.

All'inizio del quinto ciclo (a.a. 2008-2009) la convenzione potrà essere rinnovata mediante la stipula di ulteriore convenzione scritta tra le Parti. In caso di rinnovo, la convenzione dovrà essere rivista e ridefinita dalle Parti alla luce dei risultati ottenuti.


La Convenzione è immediatamente esecutiva all'atto della firma di entrambe le

Parti.

Regensburg, den **05. 10. 05**

Il Rettore
dell'Università di Regensburg
Prof. Dr. Alf Zimmer

Verona, il **04 AGO. 2005**



Il Rettore
dell'Università degli Studi di Verona
Prof. Alessandro Mazzucco

